

Dichiarazione di offerta tecnica Lotto III CUMULATIVA INFORTUNI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
VIA OSTIENSE 133
00154 ROMA

L'operatore economico può procedere indicando di accettare tutte le condizioni del capitolato senza varianti, barrando la casella che vale punti zero; oppure può procedere selezionando una o più o tutte le varianti fino ad un massimo di punti SETTANTA.

L'Impresa sottoscritta si impegna a fornire la copertura assicurativa secondo quanto indicato nel Capitolato di polizza:

Punti 0

OPPURE

L'impresa dichiara di integrare le condizioni del Capitolato di Polizza con una o più varianti, indicando:

1	<p align="center">ART. 1.6.3 – RECESSO PER SINISTRO</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.6.3, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	1 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (la Compagnia rinuncia al recesso in caso di sinistro)	3 punti

2	<p align="center">ART. 1.16 – Regolazione del premio</p> <p>E' facoltà del Concorrente elevare i termini di presentazione dei dati di regolazione da 90 gg a 120 gg: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A mantenimento del termine a 90 giorni (come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B modifica del termine a 120 giorni	3 punti

3	<p align="center">RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO</p> <p>E' facoltà del Concorrente inserire la presente clausola: La Società rimborsa agli Assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo di € 2.500,00 Per cure mediche si intendono: - Spese ospedaliere o cliniche - Onorari a medici e chirurghi</p>	
----------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio - Spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o dell'ambulatorio - Spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche - Spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie <p>Si precisa che fra le spese rimborsabili di cui sopra sono compresi i "ticket" pagati per le prestazioni usufruite dal S.S.N..</p> <p>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A mantenimento dell'esclusione (come da Capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B estensione della garanzia	7 punti

	ART 2.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE	
4	<p>Premesso che il Capitolato tecnico, all'art. 2.2 prevede la seguente limitazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche, terremoti, frane, slavine ed altri eventi naturali; per tale estensione, rimane inteso, che in nessun caso la Società liquiderà somma superiore per sinistro ed anno assicurativo, o minor periodo qualora previsto, ad Euro 2.500.000,00. <p>E' facoltà del Concorrente:</p> <p>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A mantenimento della clausola (come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B elevazione del limite da Euro 2.500.000 ad Euro 5.000.000	7 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C elevazione del limite da Euro 5.000.000 ad Euro 7.500.000	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D elevazione del limite da Euro 7.500.000 ad Euro 10.000.000	15 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E eliminazione del limite	18 punti

	ART 2.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE	
5	<p>Premesso che il Capitolato tecnico, all'art. 2.2 prevede la seguente limitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi sommosse, sabotaggio, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; per tale estensione, rimane inteso, che in nessun caso la Società liquiderà somma superiore per sinistro ed anno assicurativo, o minor periodo qualora previsto, ad Euro 2.500.000,00 <p>E' facoltà del Concorrente:</p> <p>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A mantenimento della clausola (come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B elevazione del limite da Euro 2.500.000 ad Euro 5.000.000	7 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C elevazione del limite da Euro 5.000.000 ad Euro 7.500.000	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D elevazione del limite da Euro 7.500.000 ad Euro 10.000.000	15 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E eliminazione del limite	18 punti

ART 2.3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE- ESCLUSIONI		
Premesso che il Capitolato tecnico, all'art. 2.5 prevede la seguente esclusione: 11. Contaminazioni chimiche e biologiche dovuti ad atti di terrorismo		
6	E' facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A mantenimento dell'esclusione (come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B eliminazione dell'esclusione	2 punti

ART 2.3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE- ESCLUSIONI		
Premesso che il Capitolato tecnico, all'art. 2.3 prevede la seguente esclusione: 13. da danni causati da, dovuti a, conseguenti a malattie trasmissibili, epidemie, pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.		
7	E' facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A mantenimento dell'esclusione (come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B eliminazione dell'esclusione	7 punti

ART 4.12 MALATTIE TROPICALI		
Premesso che il Capitolato tecnico, all'art. 4.12 prevede la seguente esclusione: L'assicurazione viene estesa alle conseguenze obiettivamente constatabili delle malattie tropicali, malaria ed ameba, contratte dagli assicurati durante le loro missioni di servizio, per le quali resta convenuto che, in caso di invalidità permanente, non si farà luogo all'indennizzo quando questa sia di grado pari od inferiore al 10% della totale. Se invece essa risultasse superiore, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente detta percentuale di invalidità.		
8	Resta inoltre convenuto che questa garanzia è operante a condizione che: • l'Assicurato si sia assoggettato alle vaccinazioni previste dall'Autorità Sanitaria; • l'Assicurato non risulti affetto dalle predette malattie alla data di decorrenza di tali garanzie; E' facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A mantenimento della clausola (come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B modifica della clausola come segue: L'assicurazione viene estesa alle conseguenze delle malattie tropicali, malaria ed ameba, contratte dagli assicurati durante le loro missioni di servizio	10 punti

CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE		
9	Nel caso in cui l'O.E attesti, anche a mezzo di autocertificazione, di essere in possesso della certificazione di cui all'art 108 comma 7, avrà diritto al maggior punteggio di seguito indicato. La comprova dovrà essere allegata In mancanza di attestazione sarà assegnato un punteggio pari a 0 punti No = 0 punti Si = [Punteggio indicato]	
<input type="checkbox"/>	No	0 punti
<input type="checkbox"/>	Si	2 punti

Denominazione sociale della Impresa offerente

.....Codice Fiscale
 Partita IVA

Sede legale

Timbro dell'Impresa di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

(1) Qualora venga sottoscritta **da un procuratore** dovrà essere allegata copia dell'atto di procura.